

Civile Sent. Sez. 6 Num. 23640 Anno 2014

Presidente: FINOCCHIARO MARIO

Relatore: FRASCA RAFFAELE

Data pubblicazione: 06/11/2014

SENTENZA

sul ricorso 24494-2011 proposto da:

ROELA GIULIANA RLOGLN61S64L117V in proprio e quale
esercente la potestà genitoriale sul figlio
minorenne, CAMUFFO MICHELE; CAMUFFO FRANCESCO
CMFFNC70L01L117D, PETRUCCI ELA PTRLEA29D69L117X,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO DA
CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
PIETROPAOLI, rappresentati e difesi dall'avvocato
PAOLO CRESCIMBENI, giusta procura speciale a margine
del ricorso;

- ricorrenti -

contro

2014

8403

NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA,

TONELLI GIOVANNI,

CIET SRL;

- intimati -

avverso la sentenza n. 505/2010 della CORTE D'APPELLO
di PERUGIA del 17.6.2010, depositata il 02/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE FRASCA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 13 ottobre 2011, ROELA Giuliana, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore CAMUFFO Michele, CAMUFFO Francesco e PETRUCCI Ela, nelle loro rispettive qualità di moglie, figlio, fratello e madre del defunto CAMUFFO Fabio, hanno proposto ricorso, nei confronti di TONELLI Giovanni, della C.I.E.T. s.r.l. e della Nuova MAA Assicurazioni s.p.a., avverso la sentenza 2 novembre 2010 con la quale la Corte di appello di Perugia ha rigettato l'appello da loro proposto contro la sentenza 18 gennaio 2006 del tribunale di Terni che, a sua volta, aveva rigettato la loro domanda diretta a ottenere il risarcimento dei danni subiti *iure proprio* a seguito del decesso di CAMUFFO Fabio in un sinistro stradale verificatosi in Terni, alle ore 15 del 10 maggio 2001.

Il sinistro - in particolare - si era verificato allorché il *de cuius*, alla guida di un motociclo, aveva perso il controllo del mezzo ed era stato sbalzato sulla semicarreggiata opposto della strada percorsa - in quel punto coperta da un ponte ferroviario e, dunque, avente consistenza di sottovia - passando attraverso la luce tra gli ultimi due piloni del ponte, sì da essere investito dalla autovettura Mercedes

condotta dal TONELLI, di proprietà della C.I.E.T. s.r.l. e assicurata per la responsabilità civile presso la MAA.

Nessuno degli intimati ha resistito al proposto ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I giudici del merito, in linea di fatto, hanno accertato che:

- CAMUFFO Fabio, in Terni, a bordo di un motociclo, immessosi in via Bramante, nel percorrere una curva destrorsa, aveva perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa del fondo stradale bagnato;

- il motociclo aveva battuto con la scocca posteriore contro il marciapiede tra le due semicarreggiate e, sollevatosi in aria, aveva terminato la sua corsa contro uno dei pilastri in cemento che sorreggevano il tracciato ferroviario sovrastante la strada;

- a seguito dell'urto contro il marciapiede il CAMUFFO era stato sbalzato in avanti, ed era finito nella sede stradale della semicarreggiata riservata ai veicoli con opposto senso di marcia;

- nel punto in cui il motociclo aveva colliso con il marciapiede ha inizio una struttura in cemento

costituita da un muro e da piloni per il sostegno del cavalcavia ferroviario;

- tale struttura impedisce ai conducenti dei veicoli che percorrono via Bramante in senso opposto a quello tenuto dal CAMUFFO di vedere la semicarreggiata opposta;

- il TONELLI - che percorreva via Bramante a bordo di una Mercedes in direzione opposta a quella intrapresa dal CAMUFFO - ha impattato il corpo di quest'ultimo che si trovava sulla parte sinistra della semicarreggiata e iniziava a azionare il sistema frenante solo dopo l'impatto;

- la vettura, che si trovava, al momento dell'impatto, al centro della semicarreggiata di sua pertinenza, e che viaggiava - come accertato da una perizia espletata in sede penale a una velocità pari a circa 61 Km/h, anziché a quella massima prevista per i centri urbani - si è fermata a circa 52 metri dal punto d'urto.

2. Sulla scorta di tali risultanze il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dagli odierni ricorrenti per cassazione, evidenziando, nell'ordine:

- da un lato, che non sussisteva la violazione, da parte del TONELLI, dell'art. 143 del codice della

strada (nella parte in cui stabilisce che i veicoli devono circolare in prossimità del margine destro della carreggiata) atteso che l'evento - rappresentato dall'investimento del CAMUFFO il cui corpo si trovava riverso sul manto stradale - non poteva dirsi una concretizzazione del rischio che la regola cautelare è volta a prevenire, essendo finalizzata la norma solo a regolare la circolazione dei veicoli prevenendone lo scontro, mentre era da attribuire a una mera fatalità la presenza del corpo del CAMUFFO sul lato sinistro della semicarreggiata, anziché sul lato destro;

- dall'altro, che la violazione da parte del TONELLI dell'articolo 141 del codice della strada - circolando il suo veicolo alla velocità di 61 chilometri, orari, anziché a 50 - non poteva dirsi fonte di responsabilità, risultando che l'autovettura era sopraggiunta nel momento in cui il CAMUFFO era caduto sulla semicarreggiata opposto alla sua, sì che anche, dove il TONELLI avesse tenuto una velocità rispettosa del limite l'investimento non sarebbe stato evitato;

- da ultimo, che la non coincidenza tra il punto d'urto e quello di inizio delle tracce di frenata - 26 metri - dimostrava che al TONELLI non venne concesso alcuno spazio di avvistamento preventivo del corpo della vittima.

3. Avendo censurato gli appellanti molteplici errori nella valutazione del materiale probatorio, a loro avviso commessi dal primo giudice, la Corte di appello ha rigettato il proposto gravame, evidenziando - per quanto ancora rilevante al fine del decidere - che gli argomenti sui quali si fondava l'appello consistevano nella adduzione di elementi di fatto tendenti a dimostrare, da un lato, che fu la velocità del veicolo del TONELLI a impedire un tempestivo arresto della vettura, dall'altro, che la posizione della autovettura, che percorreva la corsia di sinistra della semicarreggiata aveva impedito un tempestivo avvistamento dell'uomo che faceva ingresso in corsia dopo essere stato sbalzato dal motociclo e che gli stessi non erano - in alcun modo - tali da giustificare una conclusione della lite diversa da quella fatta propria dal primo giudice, anche accertato, sulla base di quanto dichiarato dall'unica persona presente al fatto ai verbalizzante, certo Spasov, che vi era stata sostanziale contemporaneità tra il momento in cui il CAMUFFO era stato scagliato nella carreggiata del TONELLI e il momento dell'investimento.

4. I ricorrenti censurano la riassunta pronunzia con 5 motivi.

5. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, in particolare, nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, 1° e 2° comma, e 1227 1° comma del codice civile in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

6. Il motivo, per alcuni aspetti manifestamente infondato, per altri inammissibile, non può trovare accoglimento.

6. 1. A prescindere da ogni altra considerazione si osserva che nella specie i ricorrenti si dolgono che i giudici di appello non avrebbero esaminato la censura relativa alla denunciata erronea applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 2054 nonché dell'art. 1227 c.c.

E' palese, pertanto, che - a tutto concedere - si è a fronte non a una omessa pronuncia - su una domanda o su un motivo di gravame - ma su una questione di diritto.

Al riguardo costituisce *ius receptum*, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del

merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cfr., ad esempio, Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663).

Anche a prescindere da quanto precede - comunque - non può tacersi che i giudici di appello hanno valutato le risultanze in atti giungendo - appunto alla luce della regola di cui agli art. 1227 e 2054 c.c., ancorché mai menzionati in motivazione - alla conclusione che il sinistro non era in alcun modo riferibile alla condotta del TONELLI (e pervenendo, di conseguenza, all'accertamento che il TONELLI avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno).

6. 2. Quanto ancora, alla denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 comma 1 e 2 e 1227, comma 1, c.c., in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c., di cui alla seconda parte del motivo, il motivo è - sotto tale profilo - manifestamente inammissibile.

Al riguardo, infatti, deve ribadirsi - in una con una giurisprudenza più che consolidata, da cui totalmente prescinde la difesa dei ricorrenti - che in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., deve essere, a pena di

inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (in termini, ad esempio, Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010, nonché tra le tantissime, Cass. 26 giugno 2013, n. 16038).

Certo quanto sopra, non controverso che i ricorrenti lungi dal censurare - in qualche modo - la interpretazione data dai giudici del merito delle richiamate norme del codice civile, si limitano a affermare che una valutazione delle risultanze di causa diversa da quella compiuta dai giudici di merito avrebbero condotto a una diversa soluzione della lite, è palese che il motivo non è stato formulato nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. 5 giugno 2007, n. 13066; Cass. 5 marzo 2007, n. 5076; Cass., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10313).

7. Motivi di ordine logico impongono - a questo punto della esposizione - di esaminare con precedenza, rispetto agli altri, il quinto motivo di ricorso.

Con lo stesso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata lamentando *omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 188 e 191 c.p.c., nonché dell'art. 24 della costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.* [recte: n. 4, denunciandosi un presunto *error in procedendo*], per non avere la Corte dato ingresso alla richiesta Consulenza tecnica di ufficio, la quale unicamente avrebbe consentito al giudice del merito di ricostruire la esatta dinamica del sinistro, e, quindi, di accertare la responsabilità del TONELLI e del CAMUFFO nel determinismo dell'occorso, stante la assoluta evidente assenza di prova in tale senso.

8. Il motivo non può trovare accoglimento

A prescindere da ogni altra considerazione (quanto alla facoltà, per il giudice di rimettere ad un consulente tecnico giudizi - quale l'accertamento, in concreto, delle responsabilità dei conducenti antagonisti nel verificarsi di un sinistro stradale - che l'ordinamento prevede siano il risultato

dell'attività dello stesso giudice) il giudice di secondo grado con gli argomenti che sorreggono tutto l'impianto motivazionale della sua decisione ha dimostrato di disporre, sulla base di tutte le risultanze di causa, ivi comprese quelle del giudizio penale, di tutti gli elementi utili e sufficienti per rendere la propria pronunzia.

Pacifico quanto precede, si osserva:

- da un lato, che spetta al giudice di merito lo stabilire se una consulenza è necessaria o opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. 13 aprile 2000, n. 4660; Cass. 11 aprile 2000, n. 4602; Cass. 8 gennaio 1999, n. 105; Cass. 3 aprile 1998, n. 3423, tra le tantissime);

- dall'altro, che essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito - rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario - la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto

generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. 2 marzo 2006, n. 4660, resa in una fattispecie per molti aspetti analoga alla presente).

E' palese - pertanto - concludendo sul punto, che si è a fronte a un rigetto implicito della istanza per la ammissione della richiesta consulenza tecnica volta a accertare la dinamica del sinistro [dopo 9 anni dai fatti] (cfr., Cass. 4 agosto 2014, n. 17580; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. 6 giugno 2013, n. 14336).

9. Con i motivi dal secondo al quarto, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, i ricorrenti denunziano, nell'ordine:

- *omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per non avere chiarito - i giudici del merito - per quale motivo l'evento per cui è causa non era evitabile dal TONELLI, e avendolo - comunque - semmai fatto con motivazione illogica e insufficiente [secondo motivo];*

- *omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., per omessa ed erronea valutazione*

delle risultanze istruttorie, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 143 del codice della strada, per avere escluso i giudici del merito la responsabilità del TONELLI nonostante non percorresse la propria semicarreggiata tenendosi strettamente sulla propria destra [terzo motivo];

- omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché violazione e ffalsa applicazione della'rt. 111 cost. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per avere ritenuto, al fine di ritenere la contemporaneità dell'invasione, da parte del corpo del CAMUFFO della semicarreggiata dei pertinenza del TONELLI e del suo sopravvenire, decisiva la deposizione di Tihomir Spasov [quarto motivo].

10. I riassunti motivi, sotto molteplici profili inammissibili, sotto altri manifestamente infondati, non possono trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

10.1. A norma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. - nel testo applicabile nella specie *ratione temporis* [essendo oggetto di ricorso una pronunzia resa successivamente al 2 marzo 2006] le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado

possono essere impugnata con ricorso per cassazione, tra l'altro «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

E' palese, pertanto, che i detti vizi - salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi *fatti decisivi* - non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.

Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto decisivo, contemporaneamente «omessa», nonché «insufficiente» e, ancora «contraddittoria» è evidente che è onere del ricorrente precisare quale sia - in concreto - il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell' art. 111 Cost. e del principio inderogabile della *terzietà* del giudice) essere rimessa al giudice, come invece pretende parte ricorrente.

10. 2. Giusta quanto assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice e da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescindono le argomentazioni svolte in ricorso, si osserva che in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure l'accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale

graduazione, al pari dell'accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico - giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (Tra le tantissime, Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028; Cass. 2 marzo 2006, n. 4660; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880).

Pacifico quanto precede, atteso che i ricorrenti, lungi dal prospettare con i motivi ora in esame, vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., si limitano - *contra legem* e cercando di superare quelli che sono i ristretti limiti del giudizio di legittimità, il quale, contrariamente a quanto reputa la difesa di parte ricorrente non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di causa - a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in

causa è palese la inammissibilità, anche sotto il profilo in questione, dei motivi di ricorso in esame.

10. 3. E' costante insegnamento di questa Corte regolatrice, ancora, che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., deve essere inteso a far valere - a pena di inammissibilità in difetto di loro specifica indicazione - carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.

Non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai

possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame.

Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, *id est* di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Pressoché in termini, oltre Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, specie in motivazione, recentemente, Cass. 12 marzo 2013, n. 6203; Cass. 13 aprile 2010, n. 8730; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).

La motivazione omessa o insufficiente (ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.) - in altri termini - è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi deliberati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di

ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148).

Pacifico quanto precede, non controverso che tutte le risultanze invocate nei vari motivi sono state valutate dalla sentenza impugnata, è palese la inammissibilità, anche sotto tale ulteriore profilo, delle censure sviluppate nei motivi in esame posto che si esauriscono nella pretesa di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, dalle quali - a giudizio dei ricorrenti - sarebbe emersa la responsabilità [almeno concorrente] del TONELLI.

10. 4. I ricorrenti - comunque - si osserva per completezza di esposizione, assumono, sulla base di una diversa [rispetto a quella compiuta dai giudici a quibus] valutazione delle emergenze di causa una presunta [cor]responsabilità del TONELLI in ordine al verificarsi del sinistro omettendo totalmente di considerare una serie di circostanze assolutamente pacifiche e che dimostrano la correttezza dell'iter argomentativo svolto in sede di merito (da cui la manifesta infondatezza dei motivi in esame, a

prescindere dai sopra evidenziati profili di inammissibilità).

In particolare i motivi del ricorso ora in esame prescindono totalmente dal considerare che:

- il CAMUFFO - che procedeva senza ombra di dubbio a una velocità elevata e in alcun modo proporzionata alle condizioni di tempo e di luogo e al mezzo che conduceva (il suo motociclo, infatti, dopo avere impattato il cordolo aveva tanta ancora tanta forza cinetica da permettergli di alzarsi in aria) - ha invaso la corsia di marcia percorsa dal TONELLI provenendo dalla corsia opposta, non visibile da quanti percorrono la corsia occupata dal TONELLI;

- lo scostamento tra la velocità legale [50 km/h], e quella giudizialmente accertata [circa 61 km/h, diversa da quella supposta dal consulente di parte di essi ricorrenti] non solo era minima ma, comunque, in alcun modo causa del sinistro, attesa la assoluta imprevedibilità della invasione della propria corsia di marcia da parte di estranei con la modalità accertate in sede di merito (in una strada divisa in due semicarreggiate separate da una serie di pilastri che sorreggono il tracciato ferroviario);

- la vettura del TONELLI al momento dell'urto si trovava a circa 3 metri dal margine sinistro della sua

carreggiata e, in ogni modo, legittimamente la stessa era spostata sulla propria sinistra, atteso che in quel tratto di strada i conducenti potevano impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che intendevano prendere nella successiva intersezione, sì che è irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità quanto dichiarato dallo stesso TONELLI sulla propria destinazione finale;

- il teste SPASOV ha affermato di avere visto sia un motorino alzarsi in aria per poi ricadere a terra, senza vedere il relativo conducente, sia dopo pochi secondi, nella corsia opposta di marcia [rispetto a quella percorsa dal motorino] una Mercedes ferma e il conducente scendere dalla stessa. Al riguardo - contrariamente a quanto si invoca in ricorso - non sussiste alcuna contraddizione nelle espressioni del teste (e, in particolare tra le parole: *ho notato .. il conducente scendere ... chiedendosi cosa fosse successo e guardandosi esterefatto intorno.* e le parole *non sono riuscito a sentire le sue parole*). E' evidente - infatti - che il teste, ben lungi dal rendere dichiarazioni contraddittorie, ha unicamente supposto che il TONELLI si chiedesse cosa fosse successo. A tale riguardo deve evidenziarsi - in particolare - che il teste ha precisato, da una parte, che *vista la*

lontananza dal luogo di affissione non sono riuscito a sentire le sue parole, dall'altra - senza alcuna incertezza - di aver visto il conducente della Mercedes uscito dalla vettura, che si guardava esterefatto intorno, che si era girato intorno inutilmente, ha abbassato lo sguardo sotto la sua vettura e, rialzandosi d'improvviso, si è messo le mani tra i capelli;

- non è dubitale, conclusivamente, che la presenza del corpo del CAMUFFO sulla corsia percorsa dalla vettura condotta dal TONELLI sia stata, oltre che imprevedibile improvvisa, pressoché contemporanea al giungere della vettura del TONELLI, con esclusione di qualsiasi sua responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro.

11. Risultati infondati tutti i motivi il proposto ricorso - come anticipato - deve rigettarsi.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio della VI-3 sezione civile della Corte di Cassazione il 16 ottobre